

Il concetto di titolare effettivo tra diritto dei trust, diritto commerciale e IV direttiva antiriciclaggio

Bologna, 24 Maggio 2017

Marco Montefameglio

Dottore Commercialista in Bologna



Dlgs n. 231/2007 – Allegato tecnico – Art. 1, comma 2, lett u)

TITOLARE EFFETTIVO - SOCIETA'

- 1) La persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale di partecipazione sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2) La persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.



TITOLARE EFFETTIVO – CRITERIO GENERALE

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.



TITOLARE EFFETTIVO - SOCIETA' DI CAPITALI – I CRITERIO

- 2) Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
- a) Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) Costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.



TITOLARE EFFETTIVO - SOCIETA' DI CAPITALI – II CRITERIO

- 3) Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuito il controllo del medesimo in forza:
- a) Del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) Del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) Dell'esistenza di **particolari vincoli contrattuali** che consentono di esercitare un'influenza dominante.



TITOLARE EFFETTIVO - SOCIETA' DI CAPITALI – III CRITERIO (RESIDUALE)

4) Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche titolari dei poteri di amministrazione o direzione della società.



Dlgs n. 231/2007 – Allegato tecnico – Art. 1, comma 2, lett u)

TITOLARE EFFETTIVO - TRUST e FONDAZIONI

- 1) Se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- 2) Se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- 3) La persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.



TITOLARE EFFETTIVO - FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ENTI CON PERSONALITA' GIURIDICA

- 5) Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al Dpr n. 361/2000, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
- a) I fondatori, ove in vita
- b) I beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) I titolari di funzioni di direzione e amministrazione



TITOLARE EFFETTIVO - TRUST

5) I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate ed aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario, ove esistente, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o altri mezzi.



DIFFERENZA FRA LE DUE NOZIONI DI TITOLARE EFFETTIVO DEL TRUST

- Non esiste più la soglia del 25% relativa ai diritti di proprietà
- Non vi è più distinzione fra beneficiari del capitale e beneficiari del reddito
- Il **Disponente** è sempre considerato titolare effettivo
- Il Guardiano può (deve??) essere considerato titolare effettivo
- Il **Trustee** è considerato titolare effettivo se è una società?
- Le persone fisiche che controllano la trust company sono considerate titolari effettivi



ISCRIZIONE DEI TRUST PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

3) I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'art. 73 del DPR 22/1/1986 n. 917, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle Imprese. Le informazioni di cui all'art. 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica e in esenzione di imposta di bollo, al Registro delle Imprese, ai fini della relativa conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'art. 2630 del Codice Civile.



ISCRIZIONE DEI TRUST PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

- 4) L'accesso alla sezione di cui al comma 3 è consentito:
- a) Alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;
- b) Ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.



ISCRIZIONE DEI TRUST PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

ASPETTI DA APPROFONDIRE

- Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali (art.21, comma 5, lett. e):

quali effetti?

quando?

- Autorità competenti, senza alcuna restrizione:



quali autorità?

quali restrizioni?



ISCRIZIONE DELLE IMPRESE DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA E DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

1) Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, comunicano le **informazioni relative ai propri titolari effettivi**, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposite sezioni ad accesso riservato. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'art. 2630 del Codice Civile.



UN CASO PARTICOLARE MA FREQUENTE: SOCIETA' DI CAPITALI CONTROLLATA DA UN TRUST

- Titolare effettivo della società:
 - Possesso diretto o indiretto di una partecipazione superiore al 25% del capitale;
 - Controllo esercitato attraverso il diritto di voto o vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante;
 - Titolarità dei **poteri di controllo o direzione** della società.



UN CASO PARTICOLARE MA FREQUENTE: SOCIETA' DI CAPITALI CONTROLLATA DA UN TRUST

- Titolare effettivo della società:
 - Possesso diretto o indiretto di una partecipazione superiore al 25% del capitale
 Trustee
 persone fisiche che controllano la trust company
 - Controllo esercitato attraverso il diritto di voto Trustee

 persone fisiche che controllano la trust company
 - vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante terzi
 - Titolarità dei poteri di controllo o direzione della società amministratori della società



UN CASO PARTICOLARE MA FREQUENTE: SOCIETA' DI CAPITALI CONTROLLATA DA UN TRUST

Titolare effettivo della società:

I BENEFICIARI DEL TRUST NON RIVESTONO ALCUNO DEI REQUISITI RICHIESTI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DELLA SOCIETA'



LA SANZIONE

- Art. 2630 Codice Civile

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti , nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'art. 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.